



Roma, 4 Maggio 2017

INP17111

SM

Oggetto: rilascio del DURC in presenza di richiesta di definizione agevolata. Chiarimenti Inps.

Con la circolare n. 80 del 2 Maggio u.s, l'Inps ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di ottenere il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in presenza di dichiarazione di adesione alla "Definizione agevolata" di cui al D.L. 193/2016.

In particolare, la nuova normativa inserita nel d.l 50/2017 (cd decreto fiscale), a partire dal 24 Aprile u.s consente di attestare la regolarità contributiva anche a seguito della semplice presentazione, da parte del debitore, della dichiarazione di volersi avvalere della predetta definizione agevolata, previo rispetto dei termini di legge e degli altri requisiti di regolarità di cui all'art. 3 del DM 30.1.2015. Pertanto, rispetto ai carichi contenuti nelle cartelle di pagamento/avvisi di addebito oggetto della domanda di definizione agevolata, il contribuente potrà ottenere un esito di regolarità quando rappresentino l'unica irregolarità rilevata in sede di verifica automatizzata.

Resta fermo che, in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate oggetto del pagamento dilazionato, i DURC rilasciati a partire dal 24 aprile saranno annullati dagli stessi Enti preposti alla verifica; i DURC annullati saranno pubblicati in apposita sezione del servizio "DURC ON LINE" dell'Inps, allo scopo di renderli disponibili ai richiedenti e a chiunque abbia interesse a tale consultazione.

Il testo della nota Inps è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti